



CITTA' DI RAGUSA

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Approvato con deliberazione del C.C. n. 82 del 30.12.98

ART. 1 PRINCIPI GENERALI

- 1) Con il presente Regolamento il Comune di Ragusa, nell'esercizio della potestà regolamentare in materia di disciplina delle entrate tributarie locali, introduce, nel proprio ordinamento, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti dal DL.gs 19.06.97 n.218.
- 2) L'introduzione di detto istituto consente al Comune la realizzazione dei seguenti obiettivi:
 - a) semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento;
 - b) ridurre il contenzioso tributario;
 - c) avviare con il contribuente un nuovo rapporto improntato a principi di collaborazione e di trasparenza.

ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1) L'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente agli accertamenti d'ufficio.
- 2) L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obblighi e la definizione, chiesta ed ottenuta, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.
- 3) Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo. Esulano, pertanto, dal campo applicativo dell'istituto, le questioni "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.

ART. 3 COMPETENZA

- 1) Competente alla definizione dell'accertamento è il responsabile dell'ufficio preposto alla funzione di accertamento.

ART. 4 ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO

Il procedimento per la definizione può essere attivato:

- a) a cura dell'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
- b) su istanza del contribuente, dopo l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

ART. 5 PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DELL'UFFICIO

1) L'ufficio, in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato, ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento, nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

2) La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

3) La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possono portare a un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

ART. 6 PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE

1) Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art.4, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito telefonico.

2) L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.

3) L'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione, sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.

ART. 7 INVITO A COMPARIRE PER DEFINIRE L'ACCERTAMENTO

- 1) Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, presentata ai sensi del precedente art.6, l'Ufficio, anche telegraficamente, formula l'invito a comparire.
- 2) La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione, salvo motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente entro tale data ed accolte dall'ufficio comunale.
- 3) Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto, in succinto verbale, da parte del responsabile del procedimento.

ART. 8 ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

- 1) Nel caso in cui l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'ufficio redige, in duplice esemplare, atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da un suo procuratore speciale) e dal responsabile del settore tributi o un suo delegato.
- 2) Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

ART. 9 PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE

- 1) La definizione si perfeziona con un versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.
- 2) Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente.
- 3) Relativamente alla Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani, fino a quando permarrà il sistema di riscossione tramite ruolo, l'ufficio provvede a iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione pecuniaria ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.
- 4) Il contribuente che ha aderito all'accertamento, quando la somma dovuta supera i cinque milioni di lire, può richiedere con apposita istanza o con lo stesso atto di accettazione il pagamento rateale con un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, elevabile a 12 rate se le somme dovute superano i cento milioni di lire.
- 5) Competente all'esame dell'istanza è l'ufficio preposto all'accertamento e, qualora non ricorrano gravi ragioni da motivare, l'istanza viene accolta.

ART.10
MODALITA' DEL VERSAMENTO RATEALE

- 1) Nel caso di pagamento rateale, l'importo della prima rata è versato entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione. Le rate successive sono versate ogni trimestre decorrente dal 1° del mese successivo a quello di pagamento della prima rata. Sull'importo delle rate successive alla prima, sono dovuti gli interessi legali, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione. Sull'importo rateizzato il contribuente è tenuto a prestare fidejussoria, di durata pari al periodo di rateizzazione di detto importo, aumentato di un anno.

ART. 11
EFFETTI DELLA DEFINIZIONE

- 1) Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
- 2) L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di successiva conoscenza di nuova materia imponibile, sconosciuta al momento del precedente accertamento e non rilevabile dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso a quella data.
- 3) Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

ART. 12
**RIDUZIONE DELLA SANZIONE IN CASO
DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

- 1) A seguito della definizione, le sanzioni per la violazione che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.

ART. 13
**RIDUZIONE DELLE SANZIONI IN CASO DI MANCATA
IMPUGNAZIONE DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO**

- 1) Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte ad un quarto ove il contribuente non proponga ricorso contro tale atto

e non formuli istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, beneficiando della predetta riduzione. Di detta possibilità di riduzione, viene reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento.

- 2) L'infruttuoso esperimento nel tentativo di concordato da parte del contribuente, così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del Comune, rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.
- 3) Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta ecc. risposta a richieste formulate dall'ufficio sono parimenti escluse dall'anzidetta riduzione.

ART. 14 DECORRENZA E VALIDITA'

- 1) Il presente regolamento entra in vigore dall'1.1.1999 –
- 2) Per quanto non previsto del presente regolamento valgono le norme generali fissate dalla vigente legislazione.